

RIFLESSIONI SULLA DOCUMENTAZIONE NOTARILE

A SEGUITO DELL'EVENTO PANDEMICO:

due ordinamenti a confronto - 8 ottobre 2021,

Convegno telematico da Milano organizzato dal Comitato dei Notariati Lombardo Ticinese, Milano

**ASSEMBLEE A DISTANZA E LA FIGURA DEL NOTAIO NELLA
VERBALIZZAZIONE SOCIETARIA IN SVIZZERA E NEL CANTONE TICINO,**

**CON BREVE DIGRESSIONE SULLA
AUTENTICA DI FIRMA TELEFONICA TICINESE,**

**ED APPENDICE SUL
MANDATO PRECAUZIONALE SVIZZERO**

di **Avv. Niccolò Salvioni**, Notaio, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera

1. LEGGE FEDERALE SULLE BASI LEGALI DELLE ORDINANZE DEL CONSIGLIO FEDERALE VOLTE A FAR FRONTE ALL'EPIDEMIA DI COVID-19 (LEGGE COVID-19) - ART. 8 PROVVEDIMENTI NELL'AMBITO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

Se necessario all'esercizio dei diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano al Codice civile e al Codice delle obbligazioni con riguardo all'esercizio dei diritti:

- a. per scritto o in forma elettronica;
- b. mediante un rappresentante indipendente.

2. ORDINANZA FEDERALE 3 SUI PROVVEDIMENTI PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS (COVID-19) (ORDINANZA 3 COVID-19) – CAPITOLO 4 - ART. 27 - ASSEMBLEE DI SOCIETÀ

1 In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

2 L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 29 capoverso 4. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

3.a - Art. 701a nCO - 6. Luogo dell'assemblea - a. In genere

1 Il consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'assemblea generale.

2 Il luogo di svolgimento dell'assemblea non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all'esercizio dei suoi diritti riguardo all'assemblea generale.

3 L'assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l'assemblea.

3.b - Art. 701b nCO - b. All'estero

1 L'assemblea generale può svolgersi all'estero se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente.

2 Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione può rinunciare a designare un rappresentante indipendente se tutti gli azionisti vi acconsentono.

3.c – Art. 701c nCO - 7. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici - a. Esercizio dei diritti dell'azionista

Il consiglio d'amministrazione può prevedere che gli azionisti che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea generale possano esercitare i loro diritti per via elettronica.

3.d – Art. 701d n CO - b. Assemblea generale virtuale

1 L'assemblea generale può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente.

2 Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.

3.e – Art. 701e nCO - c. Condizioni per l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici

.1 Il consiglio d'amministrazione disciplina l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

2 Garantisce che:

1. l'identità dei partecipanti sia accertata;
2. gli interventi in seno all'assemblea generale siano trasmessi in diretta;
3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
4. l'esito delle votazioni non possa essere alterato.

3.f– Art. 701f nCO - d. Problemi tecnici

1 Se non può svolgersi regolarmente a causa di problemi tecnici, l'assemblea generale deve essere riconvocata.

2 Le deliberazioni prese dall'assemblea generale prima dell'insorgere dei problemi tecnici restano valide.

3.2 - Art. 702 cpv. 2 – 5 – Misure preparatorie – Processo verbale

2 Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica:

1. la data, l'ora d'inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell'assemblea generale;
2. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;
3. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
4. le domande di raggugli poste durante l'assemblea generale e le relative risposte;
5. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
6. i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell'assemblea generale.

3 Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell'assemblea generale.

4 Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall'assemblea generale.

5 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l'assemblea generale.

3.a. - Art. 701a nCO - 6. Luogo dell'assemblea - a. In genere

1 Il consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'assemblea generale.

2 Il luogo di svolgimento dell'assemblea non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all'esercizio dei suoi diritti riguardo all'assemblea generale.

3 L'assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l'assemblea.

3.d – Art. 701d nCO - b. Assemblea generale virtuale

1 L'assemblea generale può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente.

2 Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.

4.1 – art. 34 LN TI - Degli atti notarili - Capitolo primo - Principi generali - Pubblicazione degli atti pubblici

- **1** Gli atti pubblici devono essere pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti e, dove la legge lo richieda, dei testimoni e dell'interprete.
- **2** La pubblicazione concerne l'intero testo dell'atto e degli inserti e avviene mediante lettura a chiara e alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti; se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.
- **3** Il genere di pubblicazione dev'essere menzionato nell'atto.
- **4** I testimoni e l'interprete devono essere maggiorenni, conosciuti dal notaio, e avere l'esercizio dei diritti civili.
- **5** Per i testimoni e l'interprete fanno stato i motivi di esclusione previsti per il notaio all'articolo 48, sia nei confronti delle parti che del notaio.
- **6** Per i testimoni che intervengono negli atti di disposizioni a causa di morte e di vitalizio, è riservata la disciplina prevista dal CC.

4.2 - art. 72 LN TI - Verbali a distanza e certificazione elettronica

- I processi verbali di assemblee generali o consigli di amministrazione, possono essere validamente rogati a distanza nei limiti stabiliti dal diritto federale. Il regolamento fissa le modalità.

5 - Art. 55a disp. Trans. CCS – II. Copie e certificazioni elettroniche

1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.

2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l'autenticità di firme.

3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.

4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici nonché l'integrità, l'autenticità e la sicurezza dei dati.

6 - Art. 23 Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC) - Verbali concernenti le deliberazioni

1 Se i fatti da iscriverne si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e le deliberazioni non necessitano dell'atto pubblico, il verbale o l'estratto del verbale concernente la deliberazione o una deliberazione per circolazione è prodotto come documento giustificativo.

2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell'organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all'organo.

3 Non è necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell'organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all'ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri di tale organo. Non è neppure necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell'assemblea dei soci delle società a garanzia limitata se la notificazione all'ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i soci iscritti nel registro di commercio.

7 - Art. 68 LN – TI - Autentica di firma telefonica ticinese

1 Il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, nei soli casi:

- in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrittore o che questi gli dichiarò, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o a sua identità certificata nel modo prescritto dall'articolo 38;
- **in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrittore, persona a lui conosciuta, che quest'ultimo ha apposto la firma o il segno.**

2 Mancando nel testo la dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo.

3 Il regolamento disciplina la confezione e la legalizzazione di firme digitali.

8 - Art. 55 disp. Trans CCS - Atti pubblici - I. In genere

1 I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.

2 Stabiliscono pure le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.

B - Mandato Precauzionale svizzero – Art. 360 – 969 CCS

Parte terza: Della protezione degli adulti

Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge

Capo primo: Delle misure precauzionali personali

Sezione prima: Del mandato precauzionale

A. Principio Art. 360

B. Costituzione e revoca

I. Costituzione Art. 361

II. Revoca Art. 362

C. Convalida e accettazione Art. 363

D. Interpretazione e completamento Art. 364

E. Adempimento Art. 365

F. Compenso e spese Art. 366

G. Disdetta Art. 367

H. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 368

I. Ricupero della capacità di discernimento Art. 369

B.1 – Art. 360 CCS - Del mandato precauzionale - principio

1 Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

2 Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull'adempimento degli stessi.

3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.

B.2 – Art. 361 CCS - Del mandato precauzionale - Costituzione

1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.

2 Dall'inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.

3 Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.